

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERTY ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESSINA ME VIA SANT'ELIA 13

Numero REA: ME - 225737

Codice fiscale: 03274830839

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-02-2023 - Statuto completo	2
--	---

gni genere inerenti alla propria attività ed agli scopi sociali che si prefigge;

e) utilizzare qualunque mezzo di comunicazione di massa per svolgere attività promozionale, di informazione e di ricerca sociale;

f) segnalare agli enti locali territoriali strutture, locali e terreni da adibire per gli scopi previsti dal presente statuto;

g) ristrutturare, costruire, attrezzare, prendere in affitto, acquistare o in qualsiasi altra forma, strutture, locali e terreni per la gestione dei servizi e delle attività previste dal presente statuto, richiedendo, ove occorra, i contributi, i finanziamenti e le agevolazioni in genere previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale.

La cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili al raggiungimento dello scopo sociale, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;

2) di dare atto che, a seguito di tale modifica, il nuovo testo dello statuto che, invariati gli altri articoli, recepisce la nuova formulazione dell'art.4, così come sopra deliberato, quale nuovo testo di norme di statuto, composto di 34 (trentaquattro) articoli, che qui di seguito si trascrive integralmente, come parte essenziale ed integrante.

Le spese del presente atto relative e consequenziali a carico della **"Società Cooperativa Sociale LIBERTY ONLUS"** come per legge.

STATUTO DI

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

"Società Cooperativa Sociale Liberty Onlus"

con sede in Messina.

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1 - E' costituita con sede in Messina una Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata sotto la denominazione "Società Cooperativa Sociale Liberty Onlus".

L'Organo Amministrativo potrà istituire e sopprimere filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, anche all'estero.

E' altresì attribuito alla competenza esclusiva dell'Organo Amministrativo il potere di deliberare il trasferimento della sede sociale all'interno del Comune nonché quello di istituire e sopprimere sedi secondarie.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

ART. 2 - La Cooperativa ha la durata di anni 50 (cinquanta) a partire dalla sua legale costituzione e potrà essere prorogata o sciolta con deliberazione dell'assemblea.

ART. 3 - La Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici, provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. Su deliberazione dell'assemblea la cooperativa potrà aderire alle organizzazioni di rappresentanza delle cooperative, ad altre cooperative, consorzi e società aventi finalità simili o complementari.

ART. 4 - La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della legge 381/1991, non ha scopo di lucro, e si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, sviluppando lo spirito mutualistico e solidaristico mediante la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di ogni genere.

La cooperativa non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse quali:

- a) assicurare ai propri soci lavoro giustamente remunerato;
- b) programmazione e gestione di servizi e di attività sperimentali sul territorio che scaturiscono dalle esigenze della comunità.

La cooperativa inoltre è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali dei soci lavoratori.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3/4/2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa ha come oggetto:

- la gestione di servizi socio-sanitari assistenziali ed educativi di ogni genere, di assistenza sanitaria, di beneficenza, di corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale per operatori sociali e di lavoro interinale;
- la istituzione e gestione di servizi di assistenza domiciliare per anziani, minori e diversamente abili, di servizi di assistenza igienico personale e trasporto portatori di handicap presso strutture di accoglienza, riabilitazione, centri sociali, scuole, ospedali, gite d'istruzione e soggiorni di breve e lunga durata;
- la istituzione e gestione di servizi di assistenza socio-sanitaria per ammalati in apposite strutture o domiciliare, Case di riposo per anziani e portatori di handicap;
- la istituzione e gestione di residenze sanitarie assistite,

centri diurni, case famiglia e comunità alloggio per minori, diversamente abili e anziani, colonie estive, strutture e servizi di accoglienza temporanea e permanente per immigrati irregolari e regolari di qualsiasi fascia di età;

- la istituzione e gestione di attività di assistenza alle vittime di calamità, profughi, immigrati in stato di vulnerabilità, etc., compreso il loro alloggiamento temporaneo e/o stabile;

- la istituzione e gestione di assistenza sociale, di consulenza, di tutela sociale, di orientamento e di aiuto ai profughi, immigrati in stato di vulnerabilità, etc., svolte a favore di individui o famiglie al domicilio di questi o altrove;

- la istituzione e gestione di assistenza e controllo medico a distanza in favore di anziani, minori e portatori di handicap;

- la istituzione e gestione di attività di prevenzione alla dispersione scolastica;

- la gestione di tutti i servizi previsti dalla legge regionale 22/86 e successive modifiche e integrazioni e della legge nazionale 328/2000 e successive modifiche e integrazioni;

- la creazione e gestione di centri sociali, di centri culturali, di centri di animazione socio-culturali, di centri per servizi polivalenti, di asili nido, di scuole materne, di consultori familiari, di centri e soggiorni ricreativi, didattici, terapeutici per qualsiasi fascia di età, di centri fisioterapici, di centri di prevenzione ed assistenza per tossicodipendenti, di laboratori artigianali di centri di studio e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- lo svolgimento di attività nel campo dello sport dilettantistico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, di tutela dei diritti civili;

- inoltre la cooperativa potrà creare equipè sociopedagogiche per interventi nelle scuole, ed equipè di assistenza agli anziani ed agli handicappati;

- attività di pulizia ordinaria e straordinaria verso enti pubblici e privati;

- la realizzazione e/o gestione di lidi balneari e delle possibili attività collaterali.

- l'attività di giardinaggio, decespugliamento, scerbatura verso enti pubblici e privati;

- l'attività di trasporto e conferimento rifiuti speciali non pericolosi;

- l'attività di traslochi e trasporti per conto proprio e per conto terzi;

- l'attività di manovalanza e facchinaggio di qualsiasi genere per enti pubblici e privati;

- l'esercizio dell'attività di servizi, organizzazione e commercializzazione di pacchetti turistici, viaggi e soggiorni, compresa l'attività di assistenza e consulenza ai servizi;

- l'organizzazione di escursioni individuali e collettivi,

con ogni mezzo di trasporto, accoglienza in porti, aeroporti, stazioni di partenza ed arrivo dei mezzi di trasporto;

- la gestione dell'attività ricettiva (per privati, gruppi e turisti) in imbarcazioni di proprietà della società o di terzi, con o senza prestazione di servizi aggiuntivi e connessi, quali ad esempio fornitura e cambio biancheria, pulizia quotidiana delle cabine/camere;

- la prestazione di servizi turistici nell'ambito di mostre, manifestazioni e congressi;

- la gestione di alberghi, pensioni, complessi turistici e sportivi nonché di campeggi;

- la gestione di strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere in genere ed in particolare: l'esercizio di affittacamere, b&b, la gestione di case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli della gioventù, complessi agro-turistici, l'attività ricettiva in residenze rurali, rifugi di montagna in case religiose di ospitalità, il tutto con la prestazione di servizi e forniture connesse e/o necessarie;

- la creazione, distribuzione e vendita di prodotti incentivanti connessi al settore del turismo;

- la consulenza ed assistenza tecnico professionale alle aziende relativamente al settore turistico, congressuale;

- la fornitura di servizi quali: biglietteria in generale, biglietteria aerea nazionale, internazionale e intercontinentale, prenotazioni in hotel in Italia e all'estero, noleggio auto in Italia e all'estero, assistenza aeroportuale, escursioni, traduttori;

- il noleggio di auto e di imbarcazioni, sia di proprietà della società che di terzi;

- le attività connesse al rimessaggio, alla manutenzione e assistenza tecnica di imbarcazioni da diporto, a vela e a motore;

- l'attività e la verifica di impianti termici (legge 10/91 e successive modifiche ed integrazioni);

- le attività dirette alla conduzione di terreni agricoli, sia di proprietà della società che di terzi, al fine di produrre, lavorare, trasformare e/o commercializzare, attraverso i propri soci e/o lavoratori, prodotti agricoli in genere, promuovendo, anche attraverso l'innovazione e la sostenibilità, nuove tecnologie che rendano il processo produttivo più efficace.

La cooperativa non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse quali:

- a) assicurare ai propri soci lavoro giustamente remunerato;

- b) programmazione e gestione di servizi e di attività sperimentali sul territorio che scaturiscono dalle esigenze della comunità;

- c) la stipula di convenzioni con gli organismi statali per la realizzazione e lo svolgimento di tutti i servizi socialmente

utili e del servizio civile;

d) progettare e/o produrre strumenti didattico formativi di ogni genere inerenti alla propria attività ed agli scopi sociali che si prefigge;

e) utilizzare qualunque mezzo di comunicazione di massa per svolgere attività promozionale, di informazione e di ricerca sociale;

f) segnalare agli enti locali territoriali strutture, locali e terreni da adibire per gli scopi previsti dal presente statuto;

g) ristrutturare, costruire, attrezzare, prendere in affitto, acquistare o in qualsiasi altra forma, strutture, locali e terreni per la gestione dei servizi e delle attività previste dal presente statuto, richiedendo, ove occorra, i contributi, i finanziamenti e le agevolazioni in genere previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale.

La cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili al raggiungimento dello scopo sociale, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO II

SOCI

ART. 5 - Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore a 9 (nove).

Possono essere soci le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età, che esercitino arti e mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici, direttivi ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, ma comunque mai in numero superiore a quello consentito dalla legge. Possono essere ammesse come soci della cooperativa - ai sensi dell'art. 11 della legge 8/11/1991 n. 381 - persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività cooperative sociali. Dette persone giuridiche non intrattengono rapporti mutualistici con la cooperativa sociale, e contribuiscono alla realizzazione dello scopo mutualistico unicamente attraverso il conferimento in società.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio o abbiano interessenza diretta in imprese identiche ed affini a quelle esercitate dalla cooperativa.

ART. 6 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presenta-

re al C.d.A. domanda scritta che dovrà contenere:

- a) le indicazioni del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore a euro 103,00 (cento-tré virgola zero zero), né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il C.d.A. accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 7.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione e di quanto previsto dal comma a) dell'art. 21. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto della sua immediata annotazione nel libro dei soci. E' espressamente esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

ART. 7 - I soci dovranno versare la tassa di ammissione prevista dall'assemblea ordinaria dei soci e sottoscrivere la quota sociale di cui al comma c) del precedente art. 6.

Essi sono obbligati:

- a) al versamento immediato della tassa di ammissione;
- b) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 21;
- c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, alle attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa.

ART. 8 - E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che proseguono identici scopi sociali ed esplicano attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del C.d.A., di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale ed analogo a quello della cooperativa.

TITOLO III

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ART. 9 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

ART. 10 - Oltre che nei casi indicati dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-

mento degli scopi sociali. Spetta al C.d.A. constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

ART. 11 - La decadenza è pronunciata dal C.d.A. nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 5, di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbiano comunque superato l'età pensionabile, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. Quando ricorrano particolari esigenze interne della Cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.

ART. 12 - L'esclusione sarà deliberata dal C.d.A. nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 - b) che, senza giustificato motivo non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
 - c) che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti od altro titolo verso la Società;
 - d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8;
 - e) che svolga attività contrastante agli interessi sociali.
- L'esclusione diventa operante nel termine indicato nell'ultimo capoverso dell'art. precedente.

ART. 13 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal C.d.A. su tali materie saranno demandate, a tutti gli effetti di legge, alla decisione arbitrale, a norma del successivo art. 32.

TITOLO VI

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

ART. 14 - Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie di lavoratori similari compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-cooperativa e pertanto con le esigenze sociali, e comunque nel rispetto di quanto contenuto nella lettera "E" comma 6 dell'art. 10 del D.lgs 460/97.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 15 - Il patrimonio sociale della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 22, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci defunti e con le tasse di ammissione;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio;
- f) dagli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;
- g) dai redditi derivanti dal suo patrimonio.

ART. 16 - Le quote sottoscritte dovranno normalmente essere versate al momento dell'iscrizione. E' data, comunque, facoltà al socio di versare le quote sociali anche a rate e precisamente:

- a) almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante 50% (cinquanta per cento) entro i due mesi successivi al versamento di cui al comma precedente.

ART. 17 - Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o vincoli nè essere cedute senza l'autorizzazione del C.d.A., e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

ART. 18 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il C.d.A. provvede alla redazione del bilancio previo esatto inventario da compilarli entrambi con criteri di oculata prudenza.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione, o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio, delibera sulla utilizzazione degli avanzi di gestione che devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, previa deduzione della quota

destinata a riserva legale indivisibile in misura non inferiore al 30% (trenta per cento), ed al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59/92, nella misura prevista dalla stessa legge. In ogni caso è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposti dalla legge.

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, che potrà essere attribuito ai soci mediante erogazione diretta o aumento proporzionale delle rispettive quote. La ripartizione dei ristorni dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento. La cooperativa non può, ai sensi dell'art. 10, comma 1^a, lett. d), del D. Lgs. n. 460/1997, distribuire ristorni ai soci cooperatori.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

ART. 19 - Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.

ART. 20 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima della adunanza.

In mancanza di tali formalità, le deliberazioni assembleari s'intendono regolarmente adottate quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e la maggioranza degli amministratori e, se nominati, dei Sindaci effettivi. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non sia sufficientemente informato.

Il C.d.A. potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART. 21 - L'assemblea ordinaria:

- 1) discute ed approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura della medaglia di presenza da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale ai sindaci;
- 4) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- 5) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame degli amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno, nei termini di cui al precedente art. 18, ed, eventualmente, entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il C.d.A. lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci.

In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. L'assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

La proposta di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ART. 22 - In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della Società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci ed il voto favorevole di 3/5 (tre quinti) dei presenti o rappresentati.

ART. 23 - Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano o per divisione; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

ART. 24 - Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta. Il socio può farsi rappresentare in assemblea

da un'altro socio che non sia amministratore o sindaco ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali. La lega nazionale delle Cooperative, la sua associazione nazionale di categoria e le organizzazioni cooperative provinciali cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea senza diritto di voto.

ART. 25 - L'assemblea, tanto in sede straordinaria che ordinaria, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario, e quando occorreranno due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

ART. 26 - Ove si verifichino le condizioni previste dall'art. 2540 C.C. ed in relazione al numero complessivo dei soci raggiunto dalla cooperativa, alla distanza dei luoghi di lavoro della sede sociale, alla importanza degli argomenti da trattare, onde consentire la massima partecipazione dei soci alle assemblee, il C.d.A. ha la facoltà, in occasione di ciascuna convocazione, di far precedere l'assemblea generale da assemblee separate convocate nelle località sedi, anche temporanee, di lavori sociali nei quali siano occupati non meno di dieci soci. Per simile specie di convocazione dovranno essere osservate le seguenti formalità:

- a) le assemblee separate dovranno essere convocate con il medesimo avviso dell'assemblea generale;
- b) le date di convocazione per le singole assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse, ma, comunque la data dell'ultima deve precedere di almeno 8 giorni quella fissata per la prima convocazione dell'assemblea generale;
- c) anche per le assemblee separate, dovrà essere indicata la data della prima e seconda convocazione che dovrà essere di almeno 24 ore successiva a quella della prima;
- d) nell'avviso dovrà essere indicata la località di convocazione di ciascuna assemblea separata, di ciascuna sede anche temporanea di lavori sociali nei quali siano occupati non meno di 10 soci, ed eventualmente, le località di convocazione delle assemblee separate raggruppanti più sedi di lavori sociali prossime tra loro, ciascuna delle quali abbia un numero di soci occupati inferiore a 10 (dieci);
- e) nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le assemblee separate sono convocate per discutere e per deliberare sul medesimo o.d.g. dell'assemblea generale e per l'elezione dei propri delegati a questa assemblea. Alle assemblee separate si applicano, in quanto compatibili, le medesime norme disposte per lo svolgimento dell'assemblea generale non preceduta da assemblee separate. Ogni assemblea separata eleggerà,

scegliendoli fra i soci, nella proporzione di uno ogni cinque soci in essa presenti o rappresentanti, i propri delegati all'assemblea generale. I processi verbali delle assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano per acclamazione o all'unanimità, dovranno contenere il computo dei voti in maggioranza e di astensione per ogni deliberazione presa.

ART. 27 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si compone da numero 3 (tre) a numero 9 (nove) consiglieri.

Il C.d.A. resta in carica da uno a tre anni, secondo le decisioni di volta in volta prese dall'assemblea ed i suoi componenti sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Essi non possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione e di controllo di altre imprese che svolgano attività concorrente con quella della cooperativa, se non formalmente autorizzati con delibera della Assemblea ordinaria dei soci.

I consiglieri sono dispensati dal presentare cauzione.

Spetta all'assemblea determinare le medaglie di presenza dovute per la loro attività collegiale. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei soci membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore della società, e comunque per somme non superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10/10/94 n. 645 e dal D.L. 21/6/95 n. 239 convertito in legge 3/8/95 n. 336 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori oppure ad un Comitato Esecutivo, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo ed al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Il C.d.A. è convocato dal Presidente almeno una volta al mese, nonché tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi non meno di tre giorni dall'adunanza e, nei casi urgenti a mezzo di messo o telegramma due giorni prima dell'adunanza in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioran-

za degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci ed amministratori o il Direttore, oppure loro parenti o affini fino al terzo grado. A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità importa la reiezione della proposta. Il C.d.A. è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al C.d.A.:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; tra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti immobiliari e mobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di convenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanze, crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto; e) concorrere a gara d'appalto per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al presidente del C.d.a., e nominare il Direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
- g) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;
- i) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;
- j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto siano riservati all'assemblea generale;
- k) può altresì stipulare polizze assicurative che tutelino patrimonialmente gli amministratori ed i dipendenti per i rischi connessi all'applicazione di eventuali sanzioni amministrative e civili.

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del c.c.

ART. 28 - IL PRESIDENTE

Il Presidente del C.d.A. ha la rappresentanza e la firma so-

ciale. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando le liberatorie quietanze. Egli ha anche facoltà, di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti autorità giudiziarie ed amministrative, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del C.d.A., può delegare i propri poteri, in tutto od in parte, al Vice Presidente o ad un membro del consiglio nonchè, con speciale procura, ad impiegati della società. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al vice Presidente.

Il Presidente del C.d.A. può essere anche un socio lavoratore della cooperativa.

ART. 29 - IL COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale nei casi in cui è obbligatorio per legge. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti, soci o non soci.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita anche il controllo contabile, ove ricorrono i presupposti di cui all'art. 2409 bis, terzo comma, c.c.. In tal caso, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.

Gli accertamenti eseguiti devono risultare dall'apposito libro di cui all'art. 2421, primo comma, n. 5) del cod. civ.

Nel caso in cui non sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2543 c.c., il controllo contabile è esercitato, ai sensi dell'art. 2409 bis, comma 1, c.c., da un revisore contabile, iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Revisore è nominato dall'assemblea dei soci, sentito il collegio sindacale se nominato. Il revisore contabile dura in carica tre esercizi. Si applicano gli artt. 2409 ter e seg. c.c.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 30 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, deve procedere alla nomina di tre liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ART. 31 - In caso di cessazione della società l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. In caso di

controversia decide la Regione Siciliana Assessorato lavoro e Cooperazione.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 32 - Tutte le controversie insorgenti tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, nonché le controversie promosse da amministratori liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, dovranno essere risolte da un collegio arbitrale composto da tre arbitri, tutti nominati dalla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Messina che dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Gli arbitri, così nominati, designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale.

Il collegio Arbitrale dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

Il collegio deciderà con procedura irrituale secondo diritto.

Il lodo sarà impugnabile solo nel caso in cui gli arbitri non abbiano osservato le norme di diritto e solo se:

- 1) per prendere la loro decisione gli arbitri abbiano dovuto conoscere questioni non compromettibili;
- 2) l'oggetto del loro giudizio sia stata la validità di delibera assembleare.

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile a giudizio arbitrale, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 33 - Per meglio disciplinare il funzionamento tecnico ed amministrativo della società, il Consiglio di amministrazione potrà elaborare apposito regolamento, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

ART. 34 - A norma dell'art. 2519, comma primo, c.c., alla società cooperativa, per quanto non previsto dal presente Statuto, dal titolo VI del Libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società per azioni.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 11 (undici) e minuti 59 (cinquantanove).

Il comparente, con l'assemblea, mi dispensano dal dare loro lettura dell'allegato dichiarando di averne perfetta conoscenza.